



R. Q. 17.

Il giudice di Pace Bologna, con definitivamente pronunciando tra le parti indicate in epigrafe, con decide:

dichiara inammissibile ex art. 105, 2° c.p.c. l'intervento volontario di U.G.F. Am.vi S.p.A;

condanna U.G.F. Am.vi S.p.A. in persona del legale rappresentante pro tempore, alla ripartizione delle spese legali del presente procedimento in favore di parte attrice che si liquidano in complessivi euro 510,00 di cui euro 270,00 per competenze ed euro 240,00 per oneri oltre spese generali 12,50%, C.P.A. 4% ed IVA come per legge;

dispone la prevenzione del pignoramento per la decisione nel merito all'udienza del 8/7/2011 h. 9,30 per la definitiva formulazione dei mezzi istruttori;

Con deciso in Bologna il 11/2/2011

IL GIUDICE DI PACE

avvocato

Fulvio TARANTINO

Fulvio Tarantino

Deposito in Cancelleria

29 APR 2011

IL CANCELLIERE
Sandra Giorgia

Fulvio Tarantino